



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## **CALCIO E DIRITTI TV: IL CONSIGLIO DI STATO RIPRISTINA IL DIVIETO DI ESCLUSIVA SU INTERNET**

*Il Consiglio di Stato, con pronuncia del 4 giugno, ha ribaltato precedente decisione del TAR Lazio, ripristinando il parere con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato Sky «per eccesso di posizione dominante». Ne consegue che Sky non potrà più avere l'esclusiva del campionato di calcio di Serie A, almeno sulla piattaforma internet, e l'asta per i diritti tv della massima serie per il triennio 2021/2024 si preannuncia quanto mai avvincente. Ma non è detto che la tutela delle dinamiche della concorrenza di mercato rappresenti un bene per le società di calcio, che al giorno d'oggi vengono finanziate prevalentemente tramite i proventi dei diritti tv. Se finisce l'esclusiva, crolla il sistema ed il mondo del calcio sarà costretto a cambiare per sopravvivere.*

**di Lorenzo D'ilario**

IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

**Raffaele Giaquinto**

Publicato, Venerdì 7 Agosto 2020

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. Le origini della vicenda: il parere dell'Antitrust sulla trattativa d'acquisto della piattaforma R2; 3. Il TAR Lazio riapre la partita a favore di Sky; 4. La pronuncia del Consiglio di Stato ripristina il parere dell'Antitrust; 5. Le possibili conseguenze per il calcio italiano in vista dell'asta dei diritti tv per il triennio 2021-2024.

## 1. Introduzione

Lo scorso giugno il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia del TAR Lazio, ha ripristinato il parere con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato Sky «per eccesso di posizione dominante». Questo significa che, a partire dal 2021, le partite del campionato di calcio di Serie A potranno essere trasmesse in streaming anche da altre emittenti e Sky non potrà più avere l'esclusiva, almeno sulla piattaforma internet. La pronuncia del Consiglio di Stato, inoltre, avrà effetto immediato anche sull'asta dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, che sarà inevitabilmente aperta a nuovi concorrenti e potrebbe determinare una rivoluzione epocale per il mondo del calcio italiano.

## 2. Le origini della vicenda: il parere dell'Antitrust sulla trattativa d'acquisto della piattaforma R2

La vicenda ha origine nel marzo 2018 in seguito al raggiungimento di un accordo tra Sky e Mediaset che, tra le varie intese, contemplava l'acquisizione da parte di Sky di R2, la piattaforma di Mediaset Premium per il digitale terrestre. Sempre in virtù di tale accordo, i canali Mediaset tornarono ad essere visibili su Sky, che a sua volta iniziò a fornire ai propri clienti un'offerta anche sul digitale terrestre (modalità fino a quel momento utilizzata soltanto da Mediaset Premium). Poco importa che nell'anno successivo Sky non abbia portato a conclusione l'acquisto della piattaforma R2: prima di annunciare la rinuncia all'operazione, il colosso inglese, con l'implicito assenso di Mediaset che si era impegnata a cederle la suddetta piattaforma, aveva acquistato in esclusiva i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 e sarebbe stato ormai impossibile ristabilire la situazione di duopolio ex ante.

Secondo l'AGCM questa mossa, che sarebbe stata precedentemente concordata con Mediaset, aveva trasformato Sky in un vero e proprio monopolista del mercato della televisione a pagamento, essendo diventata di fatto l'unica emittente in grado di trasmettere le partite della massima serie. Perciò, al fine di ripristinare la concorrenza sul mercato delle pay-tv, dopo aver aperto un procedimento<sup>[1]</sup> l'Antitrust decise di fissare dei limiti a Sky, impedendole di acquisire diritti in esclusiva per lo streaming fino al 2022. In

particolare l'AGCM, valutando che l'operazione di acquisto della piattaforma R2, seppur non conclusa, avesse già «generato effetti anticoncorrenziali», impose a Sky il divieto «di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi e i canali lineari per le piattaforme internet in Italia», ovvero di stipulare nuovi contratti con clausole di esclusiva per la piattaforma internet. Di conseguenza, almeno in streaming, le partite del campionato di Serie A non sarebbero più potute essere trasmesse soltanto da Sky, che si sarebbe dovuta accontentare di mantenere l'esclusiva sul satellite.

### **3. Il TAR Lazio riapre la partita a favore di Sky**

Con la sentenza n.2932 del 5 marzo 2020, il TAR Lazio, in maniera del tutto inaspettata, ha accolto il ricorso presentato da Sky, annullando il provvedimento dell'AGCM n.27784<sup>[2]</sup> del 20 maggio 2019 e, quindi, le misure antitrust che obbligavano Sky a sottostare al divieto di offrire prodotti e canali in esclusiva sulla rete internet.

I giudici del tribunale amministrativo hanno ritenuto fondate le censure di natura procedurale e sostanziale sollevate da Sky dal momento che l'AGCM non avrebbe correttamente accertato la natura concentrativa dell'operazione dopo la restituzione della piattaforma R2. Secondo il TAR Lazio, infatti, erano assenti tutti quegli elementi che concorrono a definire un accordo come concentrazione<sup>[3]</sup> con effetti anticoncorrenziali. Ai sensi della decisione del TAR Lazio, Sky avrebbe quindi potuto continuare a fare offerte in esclusiva per tutti i contenuti a disposizione, ossia quelli satellitari, digitali e online.

### **4. La pronuncia del Consiglio di Stato ripristina il parere dell'Antitrust**

Accogliendo l'appello proposto dall'AGCM, lo scorso 4 giugno il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR Lazio: per Sky, di conseguenza, è tornato il divieto di esclusiva per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A in streaming fino al 2022.

La decisione non vale per i contratti già stipulati con scadenza successiva, come ad esempio quello tra Sky e l'NBA che arriva al 2023. Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, il divieto è sicuramente applicabile dal momento che l'asta non è stata ancora indetta. Non sarà più possibile, pertanto, riproporre lo schema in vigore nella stagione 2020/2021 con Sky e DAZN che si sono spartite l'esclusiva delle dieci partite settimanali della massima serie (7 a Sky e 3 a DAZN).

I paletti che l'AGCM aveva imposto e che il Consiglio di Stato ha ripristinato hanno la

finalità di assicurare una potenziale concorrenza nelle offerte delle pay-tv online al fine di consentire una riduzione dei costi per gli spettatori e favorire una maggiore offerta di contenuti audiovisivi disponibili sulle varie piattaforme. Ad esempio, Juventus-Inter potrà essere offerta da emittenti concorrenti in streaming: con ogni probabilità in qualità minore rispetto a Sky ma a un prezzo sicuramente più basso per il telespettatore.

## **5. Le possibili conseguenze per il calcio italiano in vista dell'asta dei diritti tv per il triennio 2021-2024**

La pronuncia del Consiglio di Stato sul divieto di esclusiva su Internet potrebbe stravolgere completamente il mondo del calcio italiano. La Lega Serie A, infatti, rischia di non poter più contare sulla cifra di 780 milioni di euro all'anno che Sky ha offerto nell'ultimo triennio.

Difficilmente quest'ultima sarà disposta ad investire una cifra simile per aggiudicarsi i diritti tv del campionato di Serie A se, al contempo, altre emittenti potranno proporre le stesse identiche partite in streaming a costi più ridotti. Per comprendere le possibili conseguenze sul sistema calcio basta pensare che la maggior parte delle squadre italiane viene finanziata prevalentemente tramite i proventi dei diritti tv.

Senza i miliardi offerti da Sky tante società sarebbero già fallite o comunque non potrebbero permettersi di acquistare campioni. Al giorno d'oggi, dunque, il sistema del calcio italiano si regge sui soldi della pay-tv. Soldi che possono essere garantiti soltanto da un sistema di esclusiva. Se finisce l'esclusiva, crolla il sistema. Per questo motivo, nei prossimi mesi potremmo assistere a una rivoluzione epocale per il campionato di Serie A: che si tratti di fondi esteri, della creazione di un canale della Lega Serie A o dell'avvento di nuove emittenti, il calcio italiano dovrà cambiare per sopravvivere e non potrà più fare affidamento soltanto su Sky.

---

## Note e riferimenti bibliografici

---

[1] «Il procedimento - recita la nota dell'Antitrust - è diretto ad accertare le possibili ricadute concorrenziali dell'acquisizione da parte di Sky, operatore dominante nel mercato della pay-tv, di R2, vale a dire la piattaforma tecnica del digitale terrestre di Mediaset Premium, il quale ha rappresentato in passato sostanzialmente l'unico concorrente di Sky nel mercato della televisione a pagamento. In particolare, verrà valutato se l'operazione possa determinare il rafforzamento della posizione dominante di Sky nel mercato dei servizi al dettaglio della televisione a pagamento (pay-tv) e nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla piattaforma tecnica della televisione a pagamento del digitale terrestre, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tali mercati, nonché nei mercati ad esso collegati, quali quelli riguardanti il broadcasting digitale, i contenuti per la televisione a pagamento e i canali pay-tv»

[2] Qui il testo integrale del provvedimento in esame: {https/URL}

[3] Per quanto riguarda la disciplina della concentrazione, si veda l'art.5, comma 1, della legge {https/URL}: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune».

---

\* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:  
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=5680>